



**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
COMUNE DI SAINT-PIERRE**

**REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO
DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizione di notificazione
- Art. 3 - Modalità per la notificazione
- Art. 4 - Incarico al dipendente addetto alle notificazioni
- Art. 5 - Notificazione degli atti del Comune
- Art. 6 - Notificazione degli atti di altre amministrazioni pubbliche
- Art. 7 - Tariffe
- Art. 8 - Esenzioni
- Art. 9 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 35, comma 1, e 53, comma 3, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di svolgimento del servizio di notificazione degli atti adottati dal Comune e da tutte le amministrazioni pubbliche che, avvalendosi della facoltà concessa dalla legge, ne facciano richiesta, fatte salve le disposizioni di legge in materia.

Art. 2 - Definizione di notificazione

1. La notificazione è la procedura tramite la quale il soggetto abilitato dal presente regolamento, il notificante, porta un atto a conoscenza del destinatario con le particolari formalità previste dalla legge.

Art. 3 - Modalità per la notificazione

1. Il Comune esegue le notificazioni dei propri atti o, su richiesta degli aventi diritto, di altri atti, avvalendosi del dipendente comunale incaricato ai sensi dell'articolo 4, ovvero ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge, secondo le norme relative alle notificazioni giudiziarie.

Art. 4 - Incarico ai dipendenti addetti alle notificazioni

1. Il Sindaco, con formale provvedimento, individua i dipendenti incaricati di svolgere il servizio di notificazione degli atti.
2. I dipendenti incaricati ai sensi del comma 1, nello svolgimento delle relative mansioni, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale.

Art. 5 – Notificazione degli atti del Comune

1. Il responsabile del procedimento, al quale spetta la cura delle comunicazioni, delle pubblicazioni e delle notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti, individua la modalità di notificazione idonea tra quelle indicate nel presente articolo.
2. Alla notificazione degli atti del Comune, di regola, provvede il servizio comunale notificazioni, rientrante nell'Area Vigilanza, secondo le norme del codice di procedura civile, salvo che disposizioni di legge e regolamento non prevedano diverse modalità di notificazione.
3. Qualora la notificazione prevista al comma 2 sia impossibile o inopportuna e salvo che disposizioni di legge e regolamento in materia non prevedano diverse

modalità, si procede alla notificazione tramite il servizio postale con le modalità e le procedure relative alle notificazioni giudiziarie.

4. La notificazione degli atti tramite servizio postale è eseguita dal servizio comunale notificazioni.
5. Il Comune di avvale prioritariamente del servizio postale, quando la notificazione è dovuta per un numero elevato di atti relativi allo stesso procedimento.
6. Per ottenere la notificazione di un atto da parte del servizio notificazioni, il responsabile del procedimento dell'ufficio che lo ha adottato provvede ad inviarlo tempestivamente comunicando i seguenti dati:
 - a. il destinatario o i destinatari dell'atto con l'indicazione per ognuno dell'indirizzo;
 - b. gli estremi dell'atto da notificare;
 - c. il numero di copie dell'atto trasmesse;
 - d. la modalità di notificazione indicata dalla legge;
 - e. l'eventuale termine di notifica.
7. Il servizio, di norma, esegue la notificazione entro i venti giorni lavorativi successivi al ricevimento degli atti, salvo che non venga richiesta la notifica d'urgenza, in termini più brevi per motivate ragioni d'urgenza.
8. Ogni atto notificato deve essere trascritto in ordine cronologico nell'apposito registro, regolarmente vidimato, sul quale andranno annotati per ogni atto:
 - a. numero cronologico annuo
 - b. data dell'atto
 - c. amministrazione e ufficio richiedenti la notificazione
 - d. natura dell'atto
 - e. destinatario
 - f. data della notifica
 - g. nominativo della persona al quale è stato consegnato
 - h. modalità di notificazione
 - i. firma del notificante
 - j. data di restituzione atto al richiedente
 - k. annotazioni varie.
9. Eseguita la notificazione, il servizio notificazioni restituisce gli atti all'ufficio richiedente unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta notifica.

Art. 6 - Notificazione degli atti di altre amministrazioni pubbliche

1. La notificazione degli atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche è eseguita da parte dal servizio notificazioni secondo le norme del codice di procedura civile o secondo le forme di notificazione previste dalla legge nelle specifiche materie o, qualora l'amministrazione pubblica non richieda espressamente la notifica personale del dipendente comunale incaricato, tramite

il servizio postale, con le modalità e le procedure relative alle notificazioni giudiziarie.

2. La trasmissione degli atti al Comune da parte delle amministrazioni richiedenti deve essere quanto più tempestiva possibile, soprattutto in relazione al numero di atti da notificare ed al termine di consegna richiesto.
3. Il servizio, di norma, esegue la notificazione entro i venti giorni lavorativi successivi al ricevimento degli atti, salvo che le amministrazioni terze non richiedano la notifica in termini più brevi, che comunque, non potranno essere inferiori a cinque lavorativi giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Ogni atto notificato deve essere trascritto in ordine cronologico nell'apposito registro apponendo le annotazioni richieste dall'articolo 5 comma 8.
5. Eseguita la notificazione, il dipendente incaricato restituisce gli atti all'ente richiedente unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta notifica.

Art. 7 - Tariffe

1. Per ogni singolo atto notificato ai sensi dell'articolo 6, il Comune chiede il rimborso di una somma pari a quella fissata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265, con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze. Inoltre, nelle ipotesi previste dall'art. 140 del codice di procedura civile, sono dovute le spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti.
2. L'importo da rimborsare e le modalità per il versamento sono comunicati, a cura del dipendente comunale incaricato, all'ente che ha richiesto la notificazione al momento della restituzione del documento notificato, salve le disposizioni vigenti in materia di liquidazione e pagamento delle somme spettanti per le notificazioni effettuate per conto delle Amministrazioni dello Stato.
3. Le amministrazioni che devono provvedere ai pagamenti previsti dal presente articolo versano la somma dovuta presso l'ufficio addetto alle notificazioni oppure presso la Tesoreria comunale oppure sul conto corrente postale, avendo cura di indicare, nella parte causale, la dicitura "Rimborso spese di notifica atti" ed evidenziando il numero dell'atto oggetto di notifica.
4. I rimborsi di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio comunale.

Art. 8 - Esenzioni

1. Sono esentati dal rimborso delle tariffe di cui all'articolo 7:

- a) gli atti la cui notificazione, a norma di legge, deve essere eseguita in via esclusiva ed a pena di nullità dal Comune di Saint-Pierre;
- b) gli atti per i quali il Comune di Saint-Pierre abbia un interesse esclusivo in quanto destinatario dei proventi o partecipante necessario dell'iter procedimentale, purché nella lettera di richiesta siano richiamate precisamente le disposizioni di legge invocate;
- c) gli atti la cui notificazione è richiesta da:
 - Comuni della Regione Autonoma Valle d'Aosta
 - Comunità montane della Regione Autonoma Valle Aosta
 - Consorzi di Miglioramento Fondiario della Regione Autonoma Valle Aosta
 - Consorzierie aventi sede nella Regione Autonoma Valle Aosta
 - Associazioni dei Comuni
 - Regione Autonoma Valle d'Aosta
- d) gli atti la cui notificazione è richiesta dai seguenti enti che prevedono, a loro volta, l'esenzione per gli atti fatti notificare da questa amministrazione comunale:
 - Comuni e Comunità montane delle altre regioni d'Italia
 - enti pubblici aventi sede nella Regione Autonoma Valle Aosta

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, conformemente a quanto stabilito dallo Statuto comunale, entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione.